

**Parere n. 6/2007 - Parere in materia di contenimento della spesa del personale per la salvaguardia degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti dal patto di stabilità interno (legge n. 296/2006 – finanziaria 2007)**



**CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE**

Parere

n. 6/Par./2007

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell'adunanza del 27 giugno 2007 composta dai Magistrati:

Dott. Ivo MONFELI	Presidente
Dott. Ugo REPPUCCI	Consigliere
Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA	Referendario Relatore

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria

una Sezione Regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie approvata nell'adunanza del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva;

Vista la richiesta proveniente dal Comune di Gozzano del 26 maggio 2007 in materia di contenimento della spesa del personale;

Vista l'Ordinanza n. 11/07, con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta e ha nominato relatore il Referendario Dott. Giuseppe Maria Mezzapesa;

Udito il relatore;

Ritenuto in

FATTO

Il Comune di Gozzano, con nota a firma del suo Sindaco del 26 maggio 2007, prot. n. 10963, ha formulato una richiesta di parere, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, in materia di spesa per il personale.

In particolare il Comune istante chiede di conoscere se i fondi da ripartire al personale dipendente per l'incentivazione in materia di progettazione interna e per l'incentivazione in materia di recupero dell'evasione ICI siano o meno rilevati ai fini del contenimento della spesa del personale di cui alla legge 27

dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007).

## MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall'art. 7, comma 8, della Legge n.131/2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

Con deliberazione approvata nell'adunanza del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie ha adottato gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione.

Occorre pertanto verificare preliminarmente la sussistenza contestuale del requisito soggettivo e di quello oggettivo, al fine di accertare l' ammissibilità della richiesta in esame:

### 1) Requisito soggettivo:

La legittimazione a richiedere pareri è circoscritta ai soli Enti previsti dalla legge n. 131/03, stante la natura speciale della funzione consultiva introdotta dalla medesima legge, rispetto alla ordinaria sfera di competenze della Corte.

I pareri richiesti dai comuni, dalle province e dalle aree metropolitane, vanno inoltrati "di norma" per il tramite del Consiglio delle autonomie locali. L'inesistenza dell'organo non costituisce tuttavia elemento ostativo alla

richiesta di parere, visto che la disposizione normativa usa la locuzione "di norma", non precludendo, quindi, in linea di principio, la richiesta diretta da parte degli enti.

Infine la richiesta può considerarsi ammissibile solo se proveniente dall'Organo rappresentativo dell'Ente (Presidente della Giunta regionale, Presidente della Provincia, Sindaco).

La richiesta di parere in esame proviene dal Comune di Gozzano, ente legittimato, ed è stata sottoscritta dal suo Sindaco. Sotto il profilo soggettivo, dunque, la richiesta di parere si palesa ammissibile.

## 2) Requisito oggettivo:

I pareri sono previsti, dalla Legge n. 131 del 2003, esclusivamente nella materia della contabilità pubblica.

L'ambito oggettivo di tale locuzione, in conformità a quanto stabilito dalle Sezioni Autonomie nel citato atto di indirizzo del 27 aprile 2004, nonché, da ultimo, nella deliberazione n. 5/2006, deve ritenersi riferito alla "attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli".

La richiesta di parere in esame rientra nella materia della contabilità pubblica, vertendo su questioni di ordine generale riguardanti gli equilibri di finanza pubblica.

Si osserva tuttavia che la funzione consultiva attribuita alla Corte, quale

consulenza qualificata in materia di contabilità pubblica, è diretta ad offrire alle autonomie locali richiedenti un utile orientamento nell'esercizio concreto delle proprie competenze di amministrazione attiva.

Pertanto, verificato che il Comune di Gozzano è un Comune con più di 5.000 abitanti, come tale sottoposto al patto di stabilità interno ai sensi dell'articolo 1, comma 676 della finanziaria 2007, si delimita l'esame nel merito della richiesta agli aspetti che possono avere utilità per il Comune istante, ovvero quelli relativi all'applicazione della disciplina in materia di spese di personale prevista per gli enti soggetti al patto di stabilità.

-

### 3) Merito:

Il comma 557 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007 prevede che ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, di cui ai commi da 677 a 695, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico – amministrative.

Gli Enti soggetti al patto di stabilità interno sono pertanto tenuti a contenere le spese del personale al fine di concorrere a salvaguardare gli obiettivi di finanza pubblica stabiliti dal patto di stabilità interno, in vista dunque del risultato globale da conseguire.

Non fornendo la norma specifiche indicazioni, risulta rimessa all'autonomia degli enti l'individuazione dei modi e del quantum della riduzione della spesa per il personale.

Tuttavia, rientrando fra le misure dettate dal legislatore per la salvaguardia del

patto di stabilità, l'obbligo di riduzione delle spese di personale risponde ad una logica stringente che impone di tener conto, a tal fine, di tutte le voci di spesa che concorrono a formare la retribuzione complessiva, comportando un aggravio per l'Ente.

Vanno pertanto considerati nel calcolo delle voci rilevanti ai fini della determinazione delle spese di personale, rispondendo alle suddette caratteristiche, anche i fondi per l'incentivazione in materia di recupero dell'evasione ICI ed i fondi da ripartire al personale dipendente per l'incentivazione in materia di progettazione interna.

Va precisato che resta comunque ferma, per questi ultimi, l'allocazione, in bilancio, nel titolo II relativo alla spesa in conto capitale, in osservanza di quanto previsto all'articolo 93, commi 5 e 7 del D. lgs. n. 163 del 2006, trattandosi di somme che devono seguire gli stanziamenti previsti per le opere pubbliche.

Si precisa, infine, che un'eventuale esclusione dei medesimi fondi incentivanti per la progettazione dal computo delle spese di personale, può giustificarsi soltanto nel caso gli stessi siano a carico di finanziamenti comunitari e privati, non comportando in queste ipotesi alcun aggravio per l'Ente.

P.Q.M.

Nelle su estese osservazioni è il parere di questa Sezione.

Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del 27 giugno 2007.

Il Referendario Relatore  
F.to Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA

Il Presidente  
F.to Prof. Avv. Ivo MONFELI

Depositato in Segreteria il 28 giugno 2007  
La Dirigente  
F.to Dott.ssa Pompea Di Donna